



Valceresio

**COMUNITÀ MONTANA
del PIAMBELLO**

Provincia di Varese

Via Matteotti, 18 - 21051 ARCISATE
tel. 0332/47.67.80 – fax 47.43.73 - P.IVA e C. F.
95067540120



**Valganna
Valmarchirolo**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DELLA FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE**

E

**DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE, COORDINAMENTO
ATTIVITA' E SUPPORTO ALLE AUTORITA' COMPETENTI IN EMERGENZE
INTERCOMUNALI.
2020-2023**

Premesso che:

- l'articolo 14, comma 27, del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, in attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione individua tra le funzioni fondamentali dei comuni la *“attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”*;
- il comma 28 dello stesso articolo impone ai comuni aventi popolazione fino a 3mila abitanti e appartenenti a Comunità Montane di gestire in forma associata mediante unione o convenzione le proprie funzioni fondamentali, tra cui quella di cui al capoverso precedente;
- l'articolo 9, comma 3, della L.R. 19/08 attribuisce alle Comunità Montane la possibilità di gestire in forma associata funzioni delegate dai comuni, prevedendo che tale esercizio sia regolato da apposita convenzione;
- sia il citato articolo 9 che l'articolo 30 del Tuel prevedono che le funzioni associate siano gestite attraverso l'istituto della delega o attraverso la costituzione di un ufficio comune;
- l'art. 14 comma 30 del D.L. 78/2010 demanda alle regioni la competenza a definire la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni;
- l'articolo 8 della L.R. della Lombardia n. 22/2011 prevede che in Lombardia l'ambito territoriale raggiunga, per i Comuni appartenenti a Comunità Montane, il limite demografico minimo pari a 3mila abitanti o, in alternativa, al quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati;
- con parere 426 del 3.10.2012 la Corte dei conti sez. Lombardia ha ritenuto che detta norma, ancorché emanata antecedentemente alla definizione del nuovo assetto dell'esercizio associato delle funzioni delineato dalla novella al D. Lgs. 78/2010, sia compatibile con esso;
- il D.lgs. 2.01.2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile” ed in particolare l'art. 12, comma 2, in base al quale la Regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce nei modi e con le forme ritenute opportune, l'organizzazione di strutture comunali di Protezione Civile;
- il D.lgs. 2.01.2018, n. 1, comma 1b) conferisce alle Regioni ed agli Enti Locali le funzioni amministrative in materia di Protezione Civile delineando un nuovo assetto delle competenze tra Stato, Regione ed Enti Locali;
- la L.R. della Regione Lombardia n. 16 del 22.05.2004, all'art. 2 definisce in modo puntuale le funzioni di Protezione Civile dei Comuni, da esercitarsi in forma singola o associata;

tutto ciò premesso,

tra

- la Comunità Montana del Piambello, in forza di deliberazione assembleare n. ____ del _____ con cui è stato approvato lo schema della presente convenzione;

e

- il Comune di _____, in forza di deliberazione consiliare n. ____ del _____ con cui è stato approvato lo schema della presente convenzione;

- il Comune di _____, in forza di deliberazione consiliare n. ____ del _____ con cui è stato approvato lo schema della presente convenzione;

- il Comune di _____, in forza di deliberazione consiliare n. ____ del _____ con cui è stato approvato lo schema della presente convenzione;
- il Comune di _____, in forza di deliberazione consiliare n. ____ del _____ con cui è stato approvato lo schema della presente convenzione;
- il Comune di _____, in forza di deliberazione consiliare n. ____ del _____ con cui è stato approvato lo schema della presente convenzione;

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata della Protezione Civile comunale secondo le forme di gestione di seguito elencate:

- a) esercizio della **funzione** di Protezione Civile
- b) gestione associata del **servizio** di Protezione Civile

1.2 Rientra nell'ambito della presente convenzione (per entrambe le forme a) e b)) anche la gestione del Servizio Antincendio Boschivo, per quanto materia di competenza della Comunità Montana così come stabilito normativa vigente.

Art. 2 - Dimensione territoriale e ambito delle competenze

La presente delega è conferita alla Comunità Montana del Piambello dai Comuni aderenti alla convenzione, il cui territorio determina l'ambito di competenza della gestione associata disciplinata dalla presente convenzione, rispettivamente per le materie indicate all'art.1, comma1, lett. a) e b) e comma 1.2.

Art. 3 - Finalità

1. La finalità della gestione associata della **funzione** di Protezione Civile è quella della gestione delle emergenze e della loro prevenzione al fine della tutela e dell'incolumità della persona umana, dell'integrità dei beni e degli insediamenti dai danni derivanti da calamità e da altri eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, attraverso il concorso integrato di risorse, competenze e discipline sinergicamente operanti e della redazione, aggiornamento e gestione dei piani di Protezione Civile (ad eccezione dell'approvazione dei piani, che è di competenza comunale per espressa previsione di Legge).

2. La finalità della gestione associata del **servizio** di Protezione Civile è quella di supportare i Comuni nell'adempimento delle attività di Protezione Civile mediante una modalità unitaria di conduzione e la razionalizzazione delle procedure secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità in vista del miglioramento dei servizi e della loro distribuzione ottimale sul territorio, uniformando comportamenti e metodologie di intervento.

3. Assicurare una struttura tecnico-amministrativa a supporto del Sindaco (Autorità territoriale di P.C.) per l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto n. 1/2018, delle leggi in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 4 - Esercizio della “Funzione” di Protezione Civile

Le funzioni conferite alla Comunità Montana del Piambello, secondo l'adesione alla forma cui **all'art. 1 lett. a) – delega all'esercizio della funzione**, consistono nello svolgimento diretto delle seguenti attività.

PIANIFICAZIONE

La Comunità Montana svolge, attraverso la propria struttura, il coordinamento e la gestione delle attività di Pianificazione di Protezione Civile, in particolare:

- a) verifica le problematiche del territorio, individuando le attività di previsione e gli interventi di prevenzione dai rischi da attuarsi nel contesto più generale di tutto il territorio dei Comuni aderenti;
- b) fornisce il necessario supporto tecnico per l'aggiornamento degli specifici Piani di Protezione Civile comunali e per l'aggiornamento del Piano Intercomunale di Protezione Civile, redatto da Comunità Montana;
- c) gestisce i rapporti con gli altri Organismi ed Enti (Dipartimento della Protezione Civile, Regione, Prefettura, Provincia, Comuni, Consorzi, Vigili del Fuoco, Gruppi/Associazioni di Volontari, ecc.);
- d) mantiene, di concerto con i Comuni, un costante monitoraggio del territorio, verificando i punti più critici indicati dai Piani di Emergenza, anche avvalendosi del supporto delle Organizzazioni di Volontariato;

GESTIONE EMERGENZA

In tutti i casi di emergenza la Comunità Montana del Piambello, in collaborazione con il Sindaco del Comune interessato per territorio, deve assicurare:

- a) la pronta reperibilità di un proprio operatore;
- b) l'apertura continuativa della sala operativa durante le fasi di emergenza;
- c) l'attivazione delle procedure contenute nel Piano Comunale di Protezione Civile;
- d) il coordinamento delle attività di soccorso alla popolazione;
- e) l'organizzazione dell'attività amministrativa ed organizzativa di emergenza e post-emergenza (supporto tecnico all'attività di censimento dei danni sul territorio e compilazione delle schede RASDA);

GESTIONE ATTIVITA'

La Comunità Montana, attraverso l'Ufficio Comune, svolge le seguenti attività:

- a) gestione amministrativa ed organizzativa della “sala operativa” unica, ivi comprese le comunicazioni radio nonché i sistemi informatici e gli applicativi gestionali di sala operativa geolocalizzando mezzi e risorse;
- b) centrale di committenza per l'acquisto di specifiche attrezzature, servizi e materiali al fine di ottenere economie di scala, secondo quanto specificato;
- c) attivazione del coordinamento delle Organizzazioni di volontariato della Protezione Civile,

- (Gruppi Intercomunali e comunali di Protezione Civile e Associazioni di Volontariato di Protezione Civile convenzionate i Comuni), anche con incontri periodici o secondo necessità;
- d) coordinamento delle attività di formazione, addestramento, monitoraggio del territorio ed esercitazione nonché delle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio Comunale;
 - e) cura l'aggiornamento dell'elenco dei mezzi e materiali a disposizione dei Comuni associati per l'attività di Protezione Civile, proponendo l'adeguamento degli stessi;
 - f) redige il Piano annuale delle attività, delle spese e delle entrate da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci;
 - g) cura l'aspetto informativo e di coinvolgimento della popolazione sull'organizzazione e i compiti della Protezione Civile attraverso l'effettuazione di esercitazioni, e attraverso la sensibilizzazione della popolazione e le scuole;
 - h) accede ai finanziamenti statali e regionali per gli interventi straordinari previa approvazione della Conferenza dei Sindaci del progetto/intervento da finanziare.

Art. 5 - Esercizio del “Servizio” di Protezione Civile

Le attività conferite alla Comunità Montana del Piambello, secondo l'adesione alla forma cui **all'art. 1 lett. b) – delega alla mera gestione del servizio**, consistono nello svolgimento diretto delle attività seguenti.

PIANIFICAZIONE

La Comunità Montana svolge, il coordinamento e la gestione delle attività di Pianificazione di Protezione Civile, in particolare:

- a) verifica le problematiche del territorio, individuando le attività di previsione e gli interventi di prevenzione dai rischi da attuarsi nel contesto più generale di tutto il territorio dei Comuni aderenti;
- b) fornisce il necessario supporto tecnico per l'aggiornamento degli specifici Piani di Protezione Civile comunali e per l'aggiornamento del Piano Intercomunale di Protezione Civile, redatto da Comunità Montana;
- c) gestisce i rapporti con gli altri Organismi ed Enti (Dipartimento della Protezione Civile, Regione, Prefettura, Provincia, Comuni, Consorzi, Vigili del Fuoco, Gruppi/Associazioni di Volontari, ecc.);
- d) mantiene, di concerto con i Comuni, un costante monitoraggio del territorio, verificando i punti più critici indicati dai Piani di Emergenza, anche avvalendosi del supporto delle Organizzazioni di Volontariato;

GESTIONE EMERGENZA

In tutti i casi di emergenza la Comunità Montana del Piambello in collaborazione con il Sindaco del Comune interessato per territorio deve assicurare:

- a) la pronta reperibilità di un proprio operatore;
- b) l'apertura continuativa della sala operativa durante le fasi di emergenza;
- c) l'attivazione delle procedure contenute nel Piano Comunale di Protezione Civile;
- d) il coordinamento delle attività di soccorso alla popolazione;
- e) l'organizzazione dell'attività amministrativa ed organizzativa di emergenza e post-emergenza (supporto tecnico all'attività di censimento dei danni sul territorio e compilazione delle schede RASDA);

GESTIONE ATTIVITA'

La Comunità Montana svolge le seguenti attività:

- a) gestione amministrativa ed organizzativa della “sala operativa”, ivi comprese le comunicazioni radio nonché i sistemi informatici e gli applicativi gestionali di sala operativa geolocalizzando mezzi e risorse;
- c) attivazione del coordinamento delle Organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, (Gruppi Intercomunali e comunali di Protezione Civile e Associazioni di Volontariato di Protezione Civile convenzionate i Comuni), anche con incontri periodici o secondo necessità;
- d) coordinamento delle attività di formazione, addestramento, monitoraggio del territorio ed esercitazioni nonché delle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio Comunale;
- e) cura l'aggiornamento dell'elenco dei mezzi e materiali a disposizione dei Comuni per l'attività di Protezione Civile, per un efficace coordinamento delle attività e proposte di adeguamento degli stessi;
- f) cura l'aspetto informativo e di coinvolgimento della popolazione sull'organizzazione e i compiti della Protezione Civile attraverso l'effettuazione di esercitazioni, e attraverso la sensibilizzazione della popolazione e le scuole;
- g) supporta e collabora con il Comune al fine di accedere a finanziamenti statali e regionali.

Art. 6 - Approvazione dei Piani e funzioni del Sindaco

Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 66/1981 e dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il Sindaco è autorità territoriale di Protezione Civile, al verificarsi di situazioni di emergenza nel territorio comunale, è titolare di prerogative inderogabili nella direzione e nel coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.

Ogni Amministrazione approva ed attua il piano di Protezione Civile per la parte di competenza.

Art. 7 - Servizio Antincendio Boschivo (A.I.B.)

La gestione del servizio specifico di Antincendio Boschivo, rientrante nell'ambito della presente convenzione (per entrambe le forme a) e b)) per quanto materia di competenza della Comunità Montana, così come stabilito normativa e regolamentazione vigente.

Art. 8 - Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata di 3 anni a decorrere dal 01/01/2020.

Art. 9 - Strumenti di consultazione tra i contraenti

Con l'approvazione della presente convenzione è costituita la **Conferenza di Indirizzo** composta dai Sindaci dei Comuni aderenti alla forma di cui all'art. 1 lett. a) – **esercizio della funzione** e dal Presidente Comunità Montana, o suo delegato, che svolge funzioni di indirizzo politico e si pronuncerà su tutte le questioni e problematiche che dovessero insorgere nella gestione della delega della funzione. La Conferenza di Indirizzo dei Sindaci è presieduta dal Presidente della Comunità Montana o dal suo delegato. La Conferenza di Indirizzo dei Sindaci decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

La consultazione in forma allargata di tutti gli aderenti alla convenzione (aderenti lett. a) e lett. b))

avverrà mediante convocazione di riunione ogni qualvolta che se ne verifica l'esigenza.

Art. 10 - Contributi statali, regionali e provinciali

I contributi per il finanziamento dell'attività della Protezione Civile e/o per l'acquisto di mezzi e attrezzature, per i comuni aderenti alla forma di cui all'art. 1 lett. a), verranno richiesti dalla Comunità Montana, e gestiti secondo gli indirizzi della Conferenza dei cui al precedente art. 9. Per i Comuni aderenti alla forma di cui all'art. 1 lett. b), Comunità Montana supporterà gli uffici per le richieste a valere su bandi nazionali, regionali e provinciali.

Art. 11 - Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie

1. La gestione finanziaria della **funzione** di Protezione Civile di cui all'art.3, comma 1, per i Comuni aderenti alla forma art. 1 lett. a), fa capo alla Comunità Montana.

1.2. Entro il mese di ottobre la Conferenza di Indirizzo dei Sindaci approva il fabbisogno relativo alla gestione della funzione relativo all'anno solare successivo. Tale fabbisogno tiene conto delle segnalazioni che entro il 1° ottobre ciascun distaccamento presenta e comprende le spese consolidate per la gestione, le spese di attivazione di nuove prestazioni e acquisti di beni e la voce imprevisti per spese urgenti relativa alla gestione di che trattasi.

1.3 La copertura del fabbisogno del Gruppo Intercomunale "Corpo di Protezione Civile del Piambello" e delle spese inerenti alla gestione della funzione, verrà garantita:

- a) con risorse derivanti dai contributi statali, regionali e provinciali di cui all'art.10 della presente convenzione;
- b) con contribuzione della Comunità Montana
- c) con quota a carico dei Comuni determinata sulla base dei seguenti criteri:
 - Comuni fino a 1.000 abitanti € 0,90/abitante
 - Comuni da 1.000 a 5.000 abitanti € 0,70/abitante
 - Comuni oltre i 5.000 abitanti € 0,50/abitante

Il numero degli abitanti di riferimento sarà quello rilevato al 31/12 dell'anno precedente.

2. La gestione finanziaria del **servizio** di Protezione Civile di cui all'art. 3, comma 2, per i Comuni aderenti alla forma art. 1 lett. b) è gestita autonomamente fermo restando ovviamente gli obblighi derivanti dagli oneri delle attività delegate, sia per previsione in convenzione che per specifici interventi, calcolati con la seguente modalità:

- Comuni fino a 1.000 abitanti € 0,90/abitante
- Comuni da 1.000 a 5.000 abitanti € 0,70/abitante
- Comuni oltre i 5.000 abitanti € 0,50/abitante

Il numero degli abitanti di riferimento sarà quello rilevato al 31/12 dell'anno precedente

3. È fatta salva la possibilità della Comunità Montana del Piambello di contribuire con risorse proprie di bilancio.

4. La Comunità Montana del Piambello comunicherà la quota complessiva a carico di ciascun Comune entro il 1° novembre di ciascun anno.

La suddetta quota dovrà essere versata alla Comunità Montana del Piambello entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

Art. 12 - Dotazione di personale

Le funzioni amministrative e l'assistenza tecnico-logistica alla Conferenza di Indirizzo dei Sindaci sono svolte dalla Comunità Montana mediante il proprio personale.

Le funzioni operative per i Comuni aderenti alla forma art. 1 lett. a), fanno capo alla Comunità Montana e sono svolte dal Gruppo Intercomunale "Corpo di Protezione Civile del Piambello" dotato di apposito regolamento.

Le funzioni operative per i Comuni aderenti alla forma art. 1 lett. b), fanno capo ai Gruppi di volontariato/Associazioni di Protezione Civile costituiti in ciascun comune secondo quanto previsto della normativa specifica.

Art. 13 - Beni e strutture

Per l'esercizio della **funzione** oggetto della presente convenzione sono utilizzati tutti i beni e i mezzi presenti nei singoli comuni associati che al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione risultano adibiti e/o destinati all'attività della Protezione Civile, come da indicazioni riportate sul libretto di circolazione. I comuni mantengono a proprio carico la proprietà dei mezzi ed i relativi oneri di gestione. Al materiale pagamento dei costi provvederà la Comunità Montana ripartendo al singolo ente il relativo costo.

Art. 14 - Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale

I firmatari della presente convenzione potranno recedere, anche prima della scadenza con preavviso di almeno sei (6) mesi, dalla stessa indicando le motivazioni di interesse pubblico sottese alla decisione.

L'Ente che recede rimane comunque obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso di gestione, oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale.

Art. 15 - Controversie relative alla convenzione

Per la risoluzione di eventuali questioni insorte nell'interpretazione e applicazione della presente convenzione si pronuncerà in via preventiva la Conferenza di Indirizzo dei Sindaci alla quale è conferito il potere di redimere in via extragiudiziale tali controversie.

Art. 16 - Contenzioso relativo la gestione delle funzioni associate

Fermo restando il rispetto delle norme inderogabili in materia di responsabilità civile e di legittimazione processuale, la gestione del contenzioso competerà alla Comunità Montana.

Gli Enti firmatari della presente convenzione condivideranno eventuali spese che dovessero essere sostenute per oneri di un'eventuale difesa in giudizio o a seguito di condanna.

Art. 17 - Disposizioni finali di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle specifiche normative statali e regionali vigenti nella materia oggetto di delega, nonché alle disposizioni del Codice civile.

Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dai Consigli dei Comuni componenti soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.

Art. 18 - Adesioni

È facoltà dei Comuni della Comunità del Piambello poter aderire alla presente convenzione anche successivamente alla data di decorrenza di cui all'art. 8, partecipano al riparto dei costi con le medesime modalità di cui all'art. 11.

Letto, firmato e sottoscritto

_____, li _____